

ALLEGATO A



LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2017, N. 11
“SOSTEGNO ALL’EDITORIA LOCALE”
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLE IMPRESE
DELL’INFORMAZIONE OPERANTI A LIVELLO LOCALE DA
FINANZIARE PER L’ANNO 2018

INDICE

- A. OGGETTO DEL PROGRAMMA
- B. TIPOLOGIA, AMMONTARE E DURATA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
- C. REGIME DI AIUTO
- D. CUMULO DEI CONTRIBUTI
- E. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA ED ESSERE BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
- F. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO
- G. DOMANDE DI CONTRIBUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
- H. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
- I. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- J. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- K. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
- L. CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO
- M. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI
- N. STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE
- O. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
- P. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Q. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI
- R. CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI
- S. INFORMAZIONI GENERALI
- T. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

A. OGGETTO DEL PROGRAMMA

1. **Con il presente programma**, predisposto in attuazione di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 11/2017, **la Regione Emilia-Romagna**, al fine di favorire le condizioni che garantiscano una informazione libera e plurale e scongiurare l'impovertimento del panorama dell'informazione locale salvaguardando i livelli occupazionali e contrastando la precarizzazione del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione, **intende definire la tipologia di interventi delle imprese dell'informazione locale da finanziare per l'anno 2018 nonché le modalità per l'accesso ai contributi.**

2. **Nello specifico, il presente programma stabilisce tra gli altri aspetti:**

- la tipologia, l'ammontare e la durata dei contributi concedibili;
- il regime di aiuto;
- la disciplina sul cumulo dei contributi;
- le tipologie dei soggetti che possono accedere ai contributi e i relativi requisiti di ammissibilità;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo e per la selezione delle stesse;
- le cause di inammissibilità delle domande di contributo;
- le modalità e i termini per la concessione dei contributi;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande di pagamento e della documentazione di spesa;
- le modalità e i termini per la liquidazione dei contributi;
- gli obblighi in capo ai beneficiari dei contributi.

B. TIPOLOGIA, AMMONTARE E DURATA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI

1. I contributi previsti nel presente programma sono erogati a fondo perduto e riconosciuti a fronte di nuove assunzioni di personale giornalistico iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 presso le unità locali delle imprese localizzate nel territorio dell'Emilia Romagna.

2. I suddetti contributi sono riconosciuti a fronte di assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dopo la presentazione delle relative domande, secondo la percentuale e modalità di seguito indicata:

- **contributo a fondo perduto fino al 50% della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per i primi 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro**, per ogni assunzione con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**.

N.B:

Sono escluse dalle agevolazioni previste nel presente programma:

- le assunzioni con contratti a tempo indeterminato nelle forme del contratto di apprendistato e del lavoro intermittente;
- le trasformazioni di contratti in essere da tempo determinato a tempo indeterminato o da tempo parziale a tempo pieno;
- le assunzioni con contratti a tempo determinato.

3. La misura del contributo di cui al precedente comma 2 è aumentata di 30 punti percentuali qualora le assunzioni riguardino, alternativamente o cumulativamente:

- persone di età inferiore a 35 anni;
- persone svantaggiate, così come definite dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017;
- lavoratori disabili, come definiti ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Nella sotto riportata tabella sono indicate le misure percentuali di contributo concedibili secondo i casi previsti:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	MISURA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO
Assunzione di personale giornalistico iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 con contratto a tempo indeterminato	50% della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali
Assunzione di personale giornalistico iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 con contratto a tempo indeterminato di persone di età inferiore a 35 anni, di persone svantaggiate o di lavoratori disabili	80% della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali

4. In ogni caso, anche qualora vengano applicate le premialità indicate nel precedente comma 3, la misura del contributo concedibile per ogni assunzione non potrà mai superare l'importo massimo di € 20.000,00 o di € 30.000,00 nell'ipotesi di assunzione di lavoratori disabili come definiti ai sensi della legge n. 68 del 1999.

5. I contributi previsti nel presente programma sono riconosciuti relativamente ai costi di personale sostenuti dall'impresa entro i 12 mesi successivi a quello della avvenuta assunzione.

6. L'assunzione incentivata deve rispettare i "Principi generali di fruizione degli incentivi" di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2015.

7. L'ammontare massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa, anche nel caso di applicazione degli incrementi di contributo sopra descritti, non potrà comunque superare la somma di € 50.000,00.

C.REGIME DI AIUTO

1. I contributi previsti dal presente programma sono concessi nell'ambito del "regime de minimis", così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

D. CUMULO DEI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti nel presente programma non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati.
2. I contributi previsti nel presente programma sono cumulabili con i contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999.
3. In ogni caso, i contributi concessi per ogni singola assunzione non possono superare il totale del costo sostenuto dall'impresa.

E. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA ED ESSERE BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiarie dei contributi previsti nel presente programma le imprese dell'informazione con unità operativa in Emilia Romagna, aventi qualsiasi forma giuridica, che intendono assumere con contratti a tempo indeterminato, personale giornalistico iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, e che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- stampa quotidiana cartacea;
- testate giornalistiche online;
- agenzie di stampa quotidiana;
- stampa periodica regionale e locale.

2. Non possono presentare domanda e sono escluse dai contributi previsti nel presente programma:

- le imprese riconducibili a partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente;
- le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2017 e nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto nel presente programma;
- le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;

- le emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005;
- le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale;
- le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

F. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. Per essere ammesse a contributo le imprese indicate nel precedente paragrafo E) devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

N.B. Poiché i contributi previsti nel presente programma non superano, in ogni caso, la somma di € 150.000,00 l'assenza di misure di prevenzione verrà verificata attraverso l'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

- devono essere iscritte da almeno un anno nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e devono essere in regola con la comunicazione annuale obbligatoria;
- devono svolgere l'attività disponendo di una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- devono disporre di una redazione giornalistica composta da giornalisti, professionisti o pubblicisti, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time;
- devono avvalersi, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o retribuito mediante equo

compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico) coerentemente con i principi stabiliti dal Patto per il lavoro;

- devono essere in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;
- devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;
- devono essere in regola con il pagamento degli stipendi;
- devono dedicare all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-24.00) pari a una quota complessiva di almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;

N.B.

Tale requisito potrà essere verificato dalla Regione tramite la richiesta alle imprese proponenti di fornire le copie del loro quotidiano e il conteggio del numero dei relativi articoli.

Nel caso di agenzie di stampa la Regione potrà chiedere ai proponenti l'accesso alla loro banca dati o il conteggio dei lanci di agenzia (take).

- devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- devono essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente paragrafo, per essere ammesse al contributo le imprese dell'informazione devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

a) Imprese che svolgono la propria attività nell'ambito della emittenza televisiva digitale terrestre (DTT)

Tali imprese:

- devono avere un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, per il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

N.B.

Al fine di verificare tale requisito la Regione potrà richiedere alle imprese proponenti una asseverazione sottoscritta da un professionista del settore di una società che si occupa di distribuzione del segnale.

- devono avere una redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

- devono trasmettere contenuti riferibili alla televendita in misura non superiore alle percentuali stabilite dalla normativa nazionale per i contributi annuali statali alle tv e alle radio locali;

b) Imprese che svolgono la propria attività nell'ambito della emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+

Tali imprese:

- devono avere un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, per il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

N.B.

Al fine di verificare tale requisito la Regione potrà richiedere alle imprese proponenti una asseverazione sottoscritta da un professionista del settore di una società che si occupa di distribuzione del segnale.

- devono avere una redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

c) imprese che svolgono la propria attività nell'ambito della emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari

Tali imprese:

- devono avere una redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

d) imprese che svolgono la propria attività nell'ambito della stampa quotidiana cartacea:

Tali imprese:

- devono pubblicare un giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna e per non meno di 255 giorni l'anno;
- devono avere una redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

e) imprese che svolgono la propria attività nell'ambito delle testate giornalistiche online

Tali imprese devono avere una redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

f) imprese che svolgono la propria attività nell'ambito delle agenzie di stampa quotidiana

Tali imprese devono avere una redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;

g) **imprese che svolgono la propria attività nell'ambito della stampa periodica regionale e locale:**

Tali imprese:

- devono pubblicare un periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna o in almeno il 20 per cento dei comuni dei territori provinciali in cui ha sede il periodico e per non meno di quarantadue uscite all'anno per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili;
- devono avere una redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici.

G. DOMANDE DI CONTRIBUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. I soggetti interessati all'accesso ai contributi regionali di cui al presente programma devono presentare un'apposita domanda che sarà resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Le domande di contributo dovranno:

- essere compilate utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità delle stesse, la modulistica di cui all'Allegato 1 al presente programma;
- essere sottoscritte digitalmente, con una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005:
 - ✓ dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.oppure
 - ✓ da un altro soggetto al quale è conferito, con apposita procura speciale, il cui modello è indicato nell'Allegato 2 al presente programma, un mandato con rappresentanza ad agire in nome e per conto del rappresentante legale dell'impresa;
La procura speciale deve essere sottoscritta con firma autografa del rappresentante legale del soggetto richiedente ed essere allegata, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, alla domanda di contributo.
- essere trasmesse tramite PEC alla Regione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): **industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it**.

3. Le firme digitali dovranno essere apposte utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

4. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, inserendo eventualmente nel progetto l'intenzione di assumere più di una persona.

5. Alla domanda di contributo dovranno essere allegate:

- le dichiarazioni necessarie all'ottenimento, da parte della Regione, delle comunicazioni antimafia previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. il cui fac simile sarà reso disponibile sul sito ufficiale della regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al presente programma;
- una dichiarazione di presa in visione e adesione alla "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese";
- l'attestazione di regolarità contributiva in corso di validità rilasciata all'impresa dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico. Tale attestazione, se non posseduta al momento della presentazione della domanda, potrà essere integrata entro i 30 gg. successivi.

H. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

1. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di **bollo pari a € 16,00**. Poiché la domanda viene trasmessa tramite PEC, al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
- conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

I. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Le domande di contributo dovranno essere trasmesse, pena la non ammissibilità delle stesse, **entro le ore 13.00 del giorno 14/09/2018**.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel comma 2 del paragrafo G.

J. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La **procedura di selezione** delle domande di contributo sarà di tipo **valutativo a sportello** ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Conseguentemente la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi.

2. L'iter del procedimento istruttorio di selezione e valutazione dei progetti si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità formale** delle domande di contributo eseguita dal competente servizio regionale
- **valutazione di merito dei progetti** e relativa attribuzione del punteggio, da parte di uno specifico nucleo di valutazione nominato dal Direttore Generale della Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

3. La selezione di ciascuna domanda di contributo sarà effettuata dal Servizio Qualificazione delle imprese e conclusa entro il **termine di 60 giorni** decorrenti dalla data di invio della domanda stessa. **Il suddetto termine è da considerarsi interrotto** qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tale termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

K. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

- qualora siano presentate da soggetti diversi da quelli indicati e/o che non possiedono i requisiti previsti nel presente programma;
- qualora non siano compilate e trasmesse secondo le modalità e i termini indicati;
- qualora non siano firmate digitalmente con una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005;
- qualora siano firmate digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa non dotato di apposita procura speciale;
- qualora siano sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

2. Con riferimento alle domande non ammissibili il Servizio competente provvederà ad inviare, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii, un preavviso di rigetto con il quale verranno indicati al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento delle stesse. Qualora il richiedente non presenti osservazioni nel termine indicato nel preavviso o tali osservazioni siano da considerarsi non accoglibili, il suddetto Servizio adotta il provvedimento definitivo di rigetto della domanda e provvede a notificarlo al richiedente.

L. CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

- **chiarezza nella definizione degli obiettivi delle assunzioni e coerenza con la L.R. 11 del 2017;**
- **numero degli assunti;**
- **qualità delle iniziative di accompagnamento all'inserimento lavorativo** (in termini di affiancamento, formazione, programmi di crescita professionale, tipologia della postazione di lavoro ed attrezzatura messa a disposizione).

2. I progetti saranno ammessi a finanziamento qualora, a seguito della valutazione di merito, ottengano un punteggio pari ad almeno **55 punti su 100**. A tale fine i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO	PUNTEGGIO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DESCRITTI	10	20	40
NUMERO DEGLI ASSUNTI	10	20	40
QUALITA' DELLE INIZIATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO	10	15	20

3. A seguito della valutazione di merito il nucleo provvederà, per ciascun progetto a determinare:

- il punteggio finale secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo L;
- le spese ammissibili a contributo;
- l'importo del contributo concedibile.

M. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

1. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà:

- all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, alla relativa concessione dei contributi e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse disponibili;

- con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse, all'adozione del provvedimento che approva il relativo elenco;
- all'approvazione dell'elenco delle domande non ammesse a finanziamento, comprensivo delle relative motivazioni che comportano il rigetto.

N. STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE

1. A seguito della concessione dei contributi previsti nel presente programma i soggetti beneficiari sono tenuti:

- a stipulare, con i soggetti indicati nella domanda di contributo, i relativi contratti di **lavoro entro il 31/12/2018**;

N.B.

Qualora il rapporto di lavoro instaurato si dovesse risolvere prima della scadenza di 12 mesi per giusta causa o per dimissioni volontarie del lavoratore assunto, il diritto al contributo permane in capo al beneficiario. In tale caso, il contributo stesso verrà ricalcolato secondo le percentuali definite nel precedente paragrafo B in misura proporzionale al periodo effettivamente lavorato. **Qualora il rapporto di lavoro instaurato si dovesse risolvere prima della scadenza di 12 mesi non per giusta causa**, il contributo concesso verrà revocato.

- a trasmettere al servizio Qualificazione delle Imprese, all'indirizzo PEC industriapmi@postacert.regiona.emilia-romagna.it, copia del contratto o dei contratti di assunzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;

O. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. **Entro 30 giorni dallo scadere dei 12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione, i beneficiari devono presentare un'apposita **domanda di pagamento** che sarà resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, e la relativa rendicontazione che attesti la spesa sostenuta per le assunzioni di cui al progetto ammesso a finanziamento.

2. **Le domande di pagamento** dovranno:

- essere compilate utilizzando esclusivamente, a pena di irricevibilità delle stesse, la modulistica che sarà resa disponibile sul sito regionale al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>;
- essere sottoscritte digitalmente, con una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005:
 - ✓ dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

oppure

- ✓ da un altro soggetto al quale è conferito, con apposita procura speciale, un mandato con rappresentanza ad agire in nome e per conto del rappresentante legale dell'impresa;

La procura speciale deve essere sottoscritta manualmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente ed essere allegata, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, alla domanda di contributo.

- essere trasmesse alla Regione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento farà fede la data di ricezione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra riportato.

P. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi verrà effettuata in un'unica soluzione, al termine dell'istruttoria di verifica della documentazione di spesa. Il termine per la liquidazione è previsto in 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, salvo i casi di interruzione del procedimento. La richiesta di integrazione alla documentazione interrompe i termini di cui al presente comma per un massimo di 30 giorni.

2. **Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato:**

- se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) e INPGI (**attestazione regolarità contributiva**);
- che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse **non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (**COMUNICAZIONE ANTIMAFIA**).

3. Le attività di liquidazione verranno svolte dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.

Q. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel presente programma e sono consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso.

2. **Per quanto attiene l'attività di controllo sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il Responsabile del procedimento, definita la numerosità ed individuate le dichiarazioni da sottoporre a controllo, si avvarrà del **Servizio Diritti dei cittadini del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)**, che effettuate le verifiche richieste, trasmetterà, entro i **termini di 90 gg.** i relativi esiti al responsabile del procedimento.

R. CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Determinano la decadenza e relativa revoca del contributo concesso le seguenti cause:

- in generale, il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente programma;
- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi E ed F nel periodo intercorrente fra la data di concessione del contributo e quella della sua liquidazione;
- l'esito negativo conseguente alle verifiche relative alle **dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà**, effettuate dal Servizio competente;
- la mancata sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- qualora il rapporto di lavoro instaurato si dovesse risolvere prima della scadenza di 12 mesi non per giusta causa.

2. In caso di revoca o decadenza dai contributi al presente programma il beneficiario deve restituire, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

S. INFORMAZIONI GENERALI

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente programma ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo:
<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>;
- scrivendo al seguente indirizzo email: imprese@regione.emilia-romagna.it ;
- telefonando direttamente allo **Sportello Imprese** dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00 al numero 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario);
- telefonando direttamente al servizio Qualificazione delle Imprese, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00 al numero 051/5276425.

T. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente programma è il **Servizio Qualificazione delle Imprese** della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alle generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare progetti ammissibili, ai sensi dei punti 1), 2) e 3) del programma;
- b) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti valutati ammissibili;

c) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter procedere alla liquidazione dei contributi, nella fase successiva alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal programma, la conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione a di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

k. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal Programma degli interventi delle imprese dell'informazione operanti a livello locale da finanziare per l'anno 2018, ai sensi della L.R. 23 giugno 2017, n. 11.